

ATTO N. 1781

DISEGNO DI LEGGE

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 754 del 10.6.2003)*

*“Ulteriore modificazione della legge regionale 17/5/1994, n. 14 – Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 24.6.2003*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 26.6.2003



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1994, N. 14 - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10/06/2003 n. 754

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive avente per oggetto: "Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2. di indicare il proprio Assessore Regionale Gianpiero Bocci di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.


IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

RELAZIONE

Nell'ottica di consentire la predisposizione del Calendario venatorio, in modo omogeneo ed uniforme con le regioni limitrofe, si propone di conferire alla Giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni previste dall'art.18 della L. 11 febbraio 1992, n.157, la facoltà di individuare il giorno di avvio dell'attività venatoria.

Disegno di legge: "Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".



Art.1

(Modifiche dell'art.32)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 è sostituito dal seguente:

" 1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n.157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità.



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° 3681

Perugia, 10 GIU. 2003

Al Direttore alle attività
produttive
Dott. *Ciro Becchetti*

Sede

Oggetto: Disegno di legge : " Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Con riferimento alla Sua del 6 giugno 2003 si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 09 giugno 2003, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con il rappresentante della Sua Direzione, dr. Adriano Giusti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. *Marco Rufini*

Allegato: n. 1 DDL

DF/sl
ParProt fauna.doc

Disegno di legge: "Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".


Art.1
(Modifiche dell'art.32)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 è sostituito dal seguente:

" 1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n.157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente
Avv. Marco Rufini



Perugia, il 20 GIU. 2003
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE
[Signature]